VERBALE DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE

IN MATERIA DI PREMIO DI RISULTATO (PDR) AZIENDALE

PER IL 2018

A Roma, il12/06/2018, presso la sede nazionale della Uiltucs, in Roma, via Nizza 128, si sono incontrati:

- Per **Maisonsdu Monde Italie S.p.A.**:il Sig. Nicolas Luis Beny Le Noir, munito di idonea procura notarile per rappresentare la società e la Sig.ra Rosaria Moricone;
- Per le **OO.SS.più rappresentative a livello nazionale firmatarie del CCNL applicato in azienda**:
 - **FILCAMS CGIL Nazionale,** rappresentata dallaSig.ra Vanessa Caccerini;
 - **FISASCAT CISLNazionale**, rappresentata dalSig. Vincenzo Dell'Orefice;
 - **UILTUCS Nazionale,** rappresentata dal Sig. Antonio Vargiu.

Le parti come sopra indicate, in materia di applicazione della detassazione dei premi di produttività, conformemente all'art. 1, comma 182, della legge 28/12/2015, n. 208 e del DM n. 15 del 25/03/2016 pubblicato in G.U il 14/06/2016, nonché alle previsioni di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, concordano a livello aziendale quanto segue per l'anno 2018.

Premesso e visto:

- Che il gruppo internazionale Maisonsdu Monde ha deciso di implementare un dispositivo a livello del gruppo da recepire presso ogni società del gruppo che coinvolga ed associ tutti i dipendenti di tutte le società ai risultati economici del gruppo Maisonsdu Monde;
- Che lesocietà Maisonsdu Monde France e Maisonsdu Monde S.A. vorrebbero istituire pertanto per l'anno 2018 un premio di risultato a livello del gruppo internazionale Maisonsdu Monde ("*Accord d'intéressement de groupe*"), come meglio definito di seguito, per le società facenti parte del gruppo, tra le quali vi è Maisonsdu Monde Italia S.p.A., C.F. 04959630965, (d'ora in poi anche "la Società");
- Che il gruppo internazionale Maisonsdu Monde, che ha chiuso l'esercizio 2017 con un Fatturato consolidato vendite al 31/12/2017 pari ad Euro 1.011 milioni ed un Ebitda di gruppo al 31/12/2017 pari ad Euro 139 milioni, desidera rinforzare l'implicazione dei suoi dipendenti agli obbiettivi economici 2018 fissati per il gruppo Maisonsdu Monde;
- Che Maisonsdu Monde Italie S.p.A. applica il CCNL per i Dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, ed intende applicare il Premio di Risultato di cui al presente accordo su tutte le unità e/o negozi presenti sul territorio nazionale italiano nonché a tutti i suoi dipendenti aventi i requisiti;
- Le disposizioni di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Dispo*sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (di seguito Legge di Stabilità 2016) come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016, n.232 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*", Art. 1 commi 160-162, dall'art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018).
- L'art. 1, commi 182-189, della Legge di Stabilità 2016prevede, in base alle modifiche sopra indicate che, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti ad una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;

- L'art. 1, comma 186, della legge di Stabilità 2016, il quale prevede che, in base alle modifiche sopra indicate, le sopraindicate disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, all'anno precedente a quello di percezione, a euro 80.000;
- Il Decreto interministeriale del 25 marzo 2016 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina le modalità applicative delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 182-190, della legge di Stabilità 2016;
- La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29/03/2018 "*Premi di risultato e welfare aziendale*" e la circolare dell'Agenzia delle Entrate redatta d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2016, n .28/E "*Premi di risultato e welfare aziendale – art. 1, commi 182 – 190, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)*";
- L'art. 1, comma 187, della Legge di Stabilità 2016, il quale prevede che ai fini dell'applicazione della tassazione agevolata, le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
- L'art 51, del Decreto Legislativo 81/2015, il quale prevede che per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali: ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
- Gli articoli 51 e 100 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui Redditi TUIR";
- Che Maisonsdu Monde Italie S.p.A. non aderisce ad un sistema di rappresentanza o altre organizzazioni di rappresentanza delle società/datori di lavoro del terziario;
- E' volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusionedella contrattazione collettiva aziendale quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della redditività nella Società e nel gruppo internazionale Maisonsdu Monde.

Le parti convengono quanto segue

1) Tutto ciò premesso e facente parte integrante e sostanziale del presente accordo sindacale a livello aziendale, le parti, al fine di consentire a tutto il personale di Maisonsdu Monde Italie S.p.A. di poter beneficiare per l'anno 2018dei benefici fiscali e contributivi di cui alle premesse del presente accordo, convengono con decorrenza dal 01/01/2018 e sino al 31/12/2018di recepire in sede aziendale le disposizioni di cui alle premessein merito ai premi di risultatoriconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili del gruppo internazionale a cui fa parte o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
2) Le parti, in via meramente temporanea e sperimentale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in vigore, intendono istituire un **Premio di Risultato (di seguito anche PDR)**riconducibile alla redditività del gruppo internazionale Maisonsdu Monde nel rispetto delle seguenti regole.
3) **Beneficiari del presente accordo**: Il PDR di cui al presente accordo sindacale aziendale verrà riconosciuto ai dipendenti aventi un rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato, sia esso part-time o full-time) con decorrenza entro e non oltre il 30/09/2018 e che risultino in forza al momento dell'erogazione del eventuale PDR. Nel caso di assenza dal servizio o di assunzione in corso d'anno, il PDR verrà erogato in tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di presenza.
4) L'**ammontare complessivo"costo aziendale"del Premio di Risultato (PDR) 2018**da spartire tra i dipendenti della Società per l'esercizio 2018è limitato ad un costo massimo di **Euro 320.000,00 - Euro trecentoventimila/00-** (compresitutti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore) e non potrà in ogni caso superare il 20% del totale delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti nello stesso esercizio.

a. **Indicatori per il calcolo del PDR:**

i. **Il fatturato consolidato "Vendite" (in francese "Chiffre d'affairesconsolidé « *Ventes* »")**, (di seguito "fatturato consolidato"), nella versione di cui ai bilanci consolidati. Le "vendite" sono i ricavi generati dalla vendita di oggetti decorativi e mobili, realizzati nei negozi o attraverso le applicazioni mobili o siti web, nonché le attività B2B. Sono escluse le partecipazioni alle spese di consegne e il fatturato connesso a prestazioni dei servizi di logistica forniti a terzi.

ii. **EBITDA di Gruppo o MOL di gruppo (in francese "EBITDA Groupe")**(di seguito "Gruppo EBITDA"), nella versione di cui ai bilanci consolidati. L'EBITDA è definito come il risultato operativo prima degli elementi operativi non-ricorrenti, e dopo aver escluso (i) gli stanziamenti per gli ammortamenti,accantonamenti e deprezzamenti , (ii) la variazione del giusto valore degli strumenti finanziari derivati, (iii) le spese di gestione addebitate dal socio di riferimento prima dell'introduzione in borsa, e (iv) i costi sostenuti prima dell'apertura dei nuovi negozi.

Questi due indicatori sono calcolati sulla base dei conti consolidati redatti sul perimetro di consolidazione dei conti economici del gruppo internazionale Maisonsdu Monde applicabili alla data del presente documento. Questo perimetro comprende Maisonsdu Monde SA, Maisonsdu Monde France e le loro seguenti controllate:

- International MDM Company SARL
- MDM UK Furniture&Decoration Limited
- MDM AllementGmbH
- MDM Belgique S.P.R.L.
- MDM Espana S.L.
- **MDMItalie S.p.A.**
- MDM Luxembourg S.a.r.L.
- MDM Suisse S.a.r.l.
- Mekong FurnitureUnited Company
- ChinChin Limited
- Shangai Chin Chin Furnishing Company United.

Queste società situate in Francia e all'estero, sono società controllate ed entrano nel perimetro di consolidamento dei conti economici del gruppo MaisonsduMonde.

5) Calcolo del PDR

L'ammontare complessivo del PDR è suddiviso in due elementi, ognuno connesso ad un criterio di redditività, nelle seguenti proporzioni:

- un primo elemento (S1), il cui importo massimo è pari a 75% dell'ammontare complessivo del PDR (M1) e che assoggettato al conseguimento dell'obiettivo del fatturato consolidato;
- un secondo elemento (S2), il cui importo massimo è pari a 25% dell'ammontare complessivo del PDR (M2) e che è assoggettato al conseguimento dell'obiettivo del EBITDA di gruppo.

Questi due elementi sono calcolati indipendentemente l'uno dall'altro. La somma totale è pari alla somma dei due, essendo intesoche uno e/o l'altro può essere uguale a 0.

(i) Calcolo di S1

S1 è calcolato come segue:

- Se il fatturato consolidato realizzato è maggiore o uguale al 100% dell'obiettivo fissato per l'esercizio, S1 è pari al 100% di M1.

- Se il fatturato consolidato realizzato è pari al 95% dell'obiettivo fissato per l'esercizio, S1 è pari al 50% di M1.

- Se il fatturato consolidato realizzato è superiore al 95% dell'obiettivo fissato per l'esercizio ed è inferiore a 100% di tale obiettivo, S1 viene calcolato mediante estrapolazione lineare tra il 50% e il 100% di M1 in base al tasso di raggiungimento dell'obiettivo; quindi, se il fatturato consolidato è pari al 97% dell'obiettivo previsto per l'esercizio, S1 sarà pari al 70% di M1.

- Se il fatturato consolidato è inferiore al 95% dell'obiettivo fissato per l'esercizio, S1 sarà pari a zero.

(ii) Calcolo di S2

S2 è calcolato come segue:

- Se l'EBITDA di grupporealizzato è maggiore o uguale al 100% dell'obiettivo fissato per l'esercizio, S2 è pari al 100% di M2.

- Se l'EBITDA di gruppo realizzato è pari al 90% dell'obiettivo fissato per l'esercizio, S2 è pari al 50% di M2.

- Se l'EBITDA di gruppo realizzato è superiore al 90% dell'obiettivo fissato per l'esercizio ed è inferiore al 100% di tale obiettivo, S2 viene calcolato mediante estrapolazione lineare tra il 50% e il 100% di M2 in base al tasso di raggiungimento dell'obiettivo; quindi, se l'EBITDA di gruppo realizzato è pari al 95% dell'obiettivo fissato per l'esercizio, S2 sarà pari al 75% di M2.

- Se l'EBITDA di gruppo è inferiore al 90% dell'obiettivo fissato per l'esercizio, S2 sarà pari a zero.

Resta inteso che è convenuto, per l'esercizio 2018, di fissare i seguenti obiettivi:

- per il fatturato consolidato delle "Vendite": 1.126 milioni di Euro;

- per l'EBITDA di gruppo: 152 milioni di Euro.

6) Ripartizione del PDR

L'ammontare complessivo del PDR verrà ripartito tra i beneficiari come segue

- il 50% del totale dell'ammontare complessivo del PDR verràripartito proporzionalmente alla retribuzione;

- 50% del totale dell'ammontare complessivo del PDR verrà ripartito in proporzione alla presenza effettiva.

La retribuzione presa come base per la ripartizione è la retribuzione lorda effettivamente corrisposta durante l'esercizio. Per i dipendenti in congedo di maternità o di adozione o dipendenti assenti a causa di un infortunio sul lavoro o di malattia professionale, saranno presi in considerazione le retribuzioni che avrebbero ricevuto se fossero stati presenti.

Nella ripartizione proporzionale al tempo di presenza effettiva, si terrà conto dei periodi di lavoro effettivo così come dei periodi legalmente equiparati ad esso quali le assenze per infortunio sul lavoro o malattie professionali, congedo di maternità, congedo di paternità, congedo per adozione, ferie pagate e le assenze per l'esercizio di un mandato di rappresentanza del personale, di permessi ex L. 104/1992 e permessi per ore di studio ex art. 10 L. 300/1970 e secondo le disposizioni del CCNL applicato.

7) **Erogazione del eventuale PDR**: L'eventuale PDR, se dovuto, sarà corrisposto entro e non oltre il 30 giugno 2019.
8) I trattamenti economici dei PDR di cui al presente accordo sindacale aziendale, corrisposti in forma "*una tantum*", potranno dare luogo ai benefici della vigente disciplina in materia di tassazione agevolata ed eventuale decontribuzione riportata nelle premesse sopra, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.
9) Maisonsdu Monde Italie S.p.A. avendo punti vendita distribuiti nell'ambito di più province e di più regioni applicherà il presente accordo sul PDR 2018 e la connessaagevolazione fiscale a tutti i suoi dipendenti sull'intero territorio nazionale.
10) Il presente accordo sperimentale ha durata determinata e scadrà alla data del 31 dicembre 2018 senza alcun rinnovo/proroga.
11) Le parti s'impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare idonea informazione a tutti i lavoratori della Società, nessuno escluso, sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione. Le parti s'impegnano altresì ad armonizzare il presente accordo qualora intervenissero variazioni normative, direttive, circolari o accordi collettivi nazionali applicabili all'azienda rispetto alla normativa di cui al presente accordo.
12) Le parti, convengono e concordano che gli importi individuali del PDR sono da ritenersi al lordo (comprensivi) di tutte le trattenute di legge previdenziali e fiscali e che non avranno incidenza su alcun istituto legale e contrattuale, compreso la maturazione del Trattamento di Fine Rapporto;
13) Le parti si danno atto, con la sottoscrizione del presente accordo, che quest'ultimo è conforme alle disposizioni normative in premessae rilasciano con la sottoscrizione del presente accordo idonea e necessaria "autodichiarazione di conformità". La Società s'impegna a depositare telematicamente copia del presente accordo ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale del 25/03/2016 entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione.
14) Resta inteso che, per monitorare gli effetti applicativi della presente intesa, le parti, su richiesta delle OO.SS., s'incontreranno a decorrere dal 01/11/2018 entro 7 giorni dalla notifica della richiesta in parola.

Letto, confermato e sottoscritto

In Roma (RM), il 12/06/2018

Per Maisons du Monde Italie S.p.A.

FILCAMS CGIL **FISASCAT CISL** **UILTUCS**

FILCAMS CGIL MILANO

RSA.

FILCAMS CGIL MACERATA

RSA

RSA

FILCAMS La SPEZIA